



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

(PROVINCIA DI VARESE)

Via E. De Amicis, 7 - cap. 21011 Casorate Sempione
Tel. 0331 295052 - Fax 0331 295093
P.IVA 00341710127

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

INDICAZIONI PROGRAMMATICHE PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE.

- Delibera di Giunta Regionale 23 gennaio 2008 – n. 8/6495 – Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. n. 30/2003).

Art. 1 Generalità

Le presenti disposizioni, che hanno validità quadriennale, concernono la regolamentazione dei parametri per la determinazione delle modalità e criteri da adottare per il rilascio di nuove autorizzazioni e trasferimenti di attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. Lombardia n. 30/2003 e della D.G.R. 23.1.2008 n. 8/6495.

Art. 2 Obiettivi

Le indicazioni programmatiche dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno il fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio di Casorate Sempione.

Art. 3 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano in tutto il territorio comunale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno di immobili od in strutture collocate su suolo pubblico o privato.

Le presenti disposizioni non si applicano alle attività elencate al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 24.12.2003, n. 30.

Art. 4 **Unicità del territorio**

Considerata l'estensione del territorio comunale lo stesso non è stato suddiviso in zone, pertanto l'equilibrio tra gli esercizi è stato ricercato nella sua interezza.

Art. 5 **Definizioni**

Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio o in aree adiacenti o pertinenti aperte al pubblico a tal fine attrezzati.

Le medesime procedure si applicano anche per le attività di somministrazione effettuate:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) presso il domicilio del consumatore;
- c) in locali non aperti al pubblico (quali mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole)

La tipologia dell'autorizzazione è unica e abilita alla somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria o dalla dichiarazione di inizio attività produttiva (di seguito denominata **DIAP**) con le notificazioni ai fini delle registrazioni alle A.S.L. competenti.

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico possono vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

Per **superficie di somministrazione** si intende l'area destinata all'attività di somministrazione e vendita con esclusione di quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni e di quella destinata a servizi; fanno parte dei locali destinati a servizi i servizi igienici per il pubblico e il personale, i camerini, il guardaroba e gli spogliatoi per il personale; la cucina compresa la zona lavaggio stoviglie, il locale dispensa, il locale preparazione alimenti, gli ingressi coi relativi disimpegni e la zona casse, i locali filtranti e separanti in genere.

Art. 6 **Prescrizioni**

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve esporre:

- l'orario prescelto in modo che sia visibile all'interno e all'esterno dei locali;
- i prezzi dei prodotti esposti;
- i prezzi di alimenti e bevande mediante tabella esposta all'interno dell'esercizio;
- i prezzi degli alimenti all'esterno del locale o all'interno ma leggibile dall'esterno;

Per il servizio al tavolo è obbligatorio fornire il listino prezzi con l'indicazione dell'eventuale costo del servizio.

Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre esporre:

- la riproduzione a stampa degli artt. 101 del T.U.L.P.S. e 181 – 186 del Reg. di Esecuzione;
- il cartellino degli ingredienti che compongono gli alimenti che si consumano nel P.E.;
- il cartello orario ben visibile sia all'interno che all'esterno;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione (art. 180 T.U.L.P.S e circ. Regionale 30.07.2004 n. 31);

- la tabella dei giochi proibiti se sono installati o si consente nel locale lo svolgimento di giochi leciti (carte, biliardo, calciobalilla, ecc...).

Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre osservare i seguenti obblighi:

- tenere una luce accesa sull'entrata principale dell'esercizio dall'imbrunire alla chiusura del P.E.;
- sulle bottiglie di superalcolici va riportata la dicitura "contiene alcol in quantità superiore al 12% del volume";
- non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domanda e ne corrisponde il prezzo;
- non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16, alle persone malate di mente e in stato di manifesta ubriachezza (artt. 689 e 691 del Codice Penale);
- non cagionare ubriachezza altrui somministrando bevande alcoliche (art. 690 del codice penale);
- non impiegare ragazzi di età minore di 18 anni per la somministrazione al minuto di bevande alcoliche;
- non abusare di strumenti sonori, non produrre schiamazzi o rumori che disturbino il riposo delle persone (art. 659 del Codice Penale).

Art. 7

Attività' accessorie

L'autorizzazione di somministrazione abilita anche a:

- installazione e uso di apparecchi radio e televisivi, impianti di diffusione sonora (mediante dischi, cassette, CD) e di immagini (proiezione di partite, telefilm, ecc. mediante pay TV, visione di dvd, utilizzo di karaoke) a condizione che non venga modificato il locale, non vengano allestite strutture per il pubblico (palchi, tribune, piste da ballo, ecc.), non venga percepito un compenso per la fruizione di tali apparecchiature sia sotto forma di biglietto di ingresso che di maggiorazione del costo delle consumazioni e pertanto che non si configuri un vera e propria attività di trattenimento;
- esercizio dell'attività di giochi leciti (biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili) nel rispetto della normativa vigente in materia e installazione di giochi da intrattenimento elettronici di cui all'art. 110 del TULPS (videogiochi) fermo restando in tal caso l'obbligo di presentazione al Comune di specifica comunicazione e nel rispetto del numero massimo di apparecchi installabili fissato dalla normativa vigente.

Art. 8

Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni

Ai fini della verifica della ammissibilità delle richieste di autorizzazioni per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stabiliti i seguenti criteri di parametri ai sensi della D.G.R. 23.01.2008 n.8/6495:

- l'insediamento di nuovi esercizi di somministrazione può avvenire in presenza di una effettiva disponibilità di parcheggio non inferiore agli standard di parcheggio previsti dallo Strumento Urbanistico.

Art. 9 **Impatto acustico**

Tutti i nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a presentare preventivamente un piano di impatto acustico, da parte di un tecnico specializzato in ingegneria acustica o acustica ambientale.

Art. 10 **Autorizzazione**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta all'autorizzazione nei seguenti casi:

- nuova apertura;
- trasferimento di sede.

L'autorizzazione, valida per i locali in essa indicati, può essere:

- permanente;
- temporanea.

La richiesta di autorizzazione per l'apertura od il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata all'Ufficio di Polizia Locale e deve indicare i seguenti criteri:

- a) nome, cognome, luogo di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 24.12.2003, n. 30;
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio come definita dal precedente articolo 5.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa è esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento d'identità.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezze delle richieste di autorizzazione per l'apertura od il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, saranno comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine iniziale rimarrà sospeso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Art. 11 **Nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e verifica della rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti; il Comune trasmette la DIAP all'ASL competente, la documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista,

all'ARPA competente, accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17.12.1992 n. 564 o si riserva di accertarla qualora non possibile.

L'accoglimento ed il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.

L'autorizzazione è rilasciata quando la domanda è in armonia con i presenti indirizzi, con le altre norme vigenti e con i regolamenti comunali in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di polizia urbana, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

Una volta rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni il Comune ne comunica gli estremi a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, ASL e CCIAA.

Art. 12

Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura od il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq., debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto od al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del D.M. 17.12.1992, n.564.
- b) la certificazione od autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
- d) eventuale documentazione di previsione impatto acustico;
- e) la DIAP e la notifica ai fini della registrazione ASL;
- f) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'Ufficio di Polizia Locale;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La documentazione di cui alle precedenti lettere può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività.

Art. 13

Comunicazione di inizio del procedimento

Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l'Ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'Ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio.

Art. 14

Determinazione delle attività di somministrazione

La somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, può assumere la denominazione:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche a qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american bar locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Qualora uno stesso esercizio svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte ed in tal caso si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

Art. 15

Trasferimento di sede dell'esercizio

Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione.

Gli allegati da presentare con la domanda sono quelli indicati in caso di nuovo rilascio (elencati nel precedente articolo 12).

L'autorizzazione al trasferimento all'interno del territorio comunale sarà diniegata solo a fronte di motivate esigenze volte ad evitare addensamento di traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica.

Art. 16
Ampliamento dell'esercizio

L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al Comune e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In detta comunicazione il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazione d'uso ed allega la DIAP ai fini igienico – sanitari.

Il Comune procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante i nuovi dati societari che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

Art. 17
Trasferimento della proprietà o gestione dell'attività (subingresso)

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio commerciale per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che ne sia provato l'effettivo trasferimento.

Art. 18
Distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 19
Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) quanto il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quanto il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. n. 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività di somministrazione e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità prescritte dall'art. 15 della L.R. n. 30/2003.

I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe sono quelli di cui all'art. 5)

dell'allegato A alla D.G.R. n. 8/6495 del 23.01.2008.

La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 20 **Orario di attività**

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003, fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'orario, sentita detta Commissione, può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio. Conseguentemente verrà stabilita una fascia obbligatoria compresa:

- a) tra le ore 05.00 e le ore 02.00 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente.

L'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica, attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio.

- b) tra le ore 07.00 e le ore 03.00 del giorno successivo, per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera j), del punto 6 della D.G.R. n. 8/6495 del 23.01.2008, autorizzati ai sensi dell'art. 68 RD 18.06.1931 n. 773 (TULPS) può essere posticipata da parte del Comune.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

Art. 21 **Obbligo degli esercenti sugli orari**

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuato o comprendente un intervallo di chiusura intermedia.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto ed a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Art. 22 **Orario degli esercizi a carattere misto**

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario previsto per l'attività prevalente.

Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente.

Art. 23

Esclusione dalla disciplina sugli orari

Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

Art. 24

Autorizzazioni temporanee

In occasione di riunioni straordinarie di persone può essere rilasciata l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante presa d'atto di specifica comunicazione di inizio attività.

Detta autorizzazione è subordinata alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali od ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

La comunicazione di inizio attività deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Art. 25

Cessazione dell'attività

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 26

Chiusura temporanea degli esercizi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, predisporrà, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 27

Commissione comunale

Il Comune istituisce una Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti più rappresentativi a livello provinciale e della CCIAA.

La Commissione è nominata dal Sindaco, i criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Sindaco.

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito:

- a) alla programmazione delle attività dei pubblici esercizi;
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi ed alle loro modificazioni;
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
- d) ai programmi di apertura di cui all'art. 18, comma 2, della L.R. n. 30/2003.

Qualora il Comune non tenga conto del parere della Commissione ha l'obbligo di motivare per iscritto la decisione.

Art. 28 **Superficie degli esercizi**

I presenti indirizzi non stabiliscono alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche, ed igienico-sanitarie, devono comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Non fa comunque parte dell'area destinata alla somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi della somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

Art. 29 **Parcheggi**

Le nuove aperture, ampliamenti e trasferimenti debbono garantire, durante tutto l'orario di apertura, l'effettiva disponibilità per il pubblico di una superficie di parcheggio pari al 100% della superficie di calpestio.

Art. 30 **Limitazione degli insediamenti**

Allo scopo di garantire il rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, evitando l'eccessiva vicinanza tra esercizi pubblici e luoghi di culto, ospedali, case di riposo, nonché di garantire il decoro urbano e le condizioni ambientali più corrette per il servizio, sono individuate delle aree di interdizione totale degli insediamenti dei pubblici esercizi: in queste aree, indipendentemente dalla collocazione rispetto ai sistemi commerciali, non può essere autorizzata alcuna attività di somministrazione.

Queste aree sono:

- Aree di rispetto cimiteriale;
- Entro mt. 50 da chiese, cappelle, altri luoghi di culto di qualsiasi religione, ospedali, centri di analisi mediche, cliniche mediche, case di riposo, scuole di qualsiasi livello
- Aree sulle quali ai sensi dello strumento urbanistico non è ammessa alcuna edificazione.
- Aree sulle quali lo strumento urbanistico non ammette pubblici esercizi né come destinazione prevalente, né come destinazione secondaria.
- Aree in cui non può essere autorizzato lo svolgimento di alcuna attività di somministrazione all'aperto, né la concessione di spazi per tavolini o sedie all'aperto, neppure su area privata e neppure a titolo stagionale

- Aree private all'aperto, site anche in cortili o in lotti interclusi tra edifici residenziali, terreni privati.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano all'attività di somministrazione, di trattenimento ed alle manifestazioni promosse, o patrocinate, dall'amministrazione comunale e da operatori particolari quali la pro loco.

Art. 31

Impatto acustico ed ambientale

Le nuove aperture, ampliamenti e trasferimenti devono presentare documentazione di previsione di impatto acustico al Comune che le inoltra all'ARPA territorialmente competente per la relativa valutazione.

L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della legge n. 447/95 e del d.p.c.m 14.11.1997.

Art. 32

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della L.R. 24.12.2003, n. 30.

Art. 33

Entrata in vigore

Le presenti indicazioni entrano in vigore (dopo approvazione in C.C.).